

Invito a presentare proposte per progetti volti a preservare i siti dei campi di concentramento nazisti quali monumenti storici

(2001/C 374/06)

1. OGGETTO

Ai sensi dell'articolo A-3035 del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione stanziava fondi per progetti destinati a preservare, come monumenti storici, i siti degli ex-campi di concentramento nazisti e gli archivi sulla deportazione.

2. AMMISSIBILITÀ

Possono presentare domanda solo le organizzazioni aventi sede in uno o più Stati membri dell'Unione europea o nei paesi candidati che:

- abbiano l'obiettivo principale di tenere viva la memoria delle vittime dei campi di concentramento nazisti o studiare il fenomeno in una prospettiva storica,
- abbiano statuto legale alla data di presentazione della domanda,
- siano senza scopo di lucro,
- siano non governative.

3. CRITERI PER LA CONCESSIONE

Ai fini della concessione della sovvenzione saranno esaminati:

- i) lo statuto;
- ii) i rendiconti finanziari per l'esercizio precedente;
- iii) il programma dettagliato delle attività;
- iv) stime particolareggiate, indicanti tutte le entrate e le spese per il progetto.

La Commissione giudicherà se sia opportuno concedere la sovvenzione e ne deciderà l'importo in funzione dei seguenti criteri:

- in che misura il progetto consente alle generazioni attuali e future di capire meglio quanto è accaduto nei campi di concentramento e perché,
- la qualità del progetto e la sua attuazione,
- la probabile incidenza del progetto sul pubblico a cui si rivolge,

- in che modo si propone di rendere nota l'assistenza UE,
- le reali esigenze finanziarie dell'organizzazione,
- la quota (almeno il 20 %) del progetto che deve essere finanziata da fonti diverse dall'Unione europea,
- la valutazione da parte della Commissione del progetto precedente (qualora l'organizzazione abbia ottenuto precedentemente una sovvenzione),
- la capacità tecnica e finanziaria di completare il progetto,
- le risorse del bilancio disponibili.

Dopo aver valutato tutte le domande di sovvenzione in base a tali criteri, la Commissione deciderà come usare i fondi disponibili.

4. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- 4.1. Le sovvenzioni vengono concesse su base rigorosamente annuale. Pertanto, una sovvenzione concessa l'anno precedente non comporta necessariamente la sua concessione per l'anno in corso né la concessione della sovvenzione quest'anno comporta automaticamente la sua concessione nel prossimo anno.
- 4.2. La dotazione complessiva disponibile è di 350 000 EUR.
- 4.3. I beneficiari nel 2001 sono stati 31.
- 4.4. La domanda deve riguardare un progetto da avviare fra il 1° luglio 2002 e il 15 dicembre 2002 e completare entro il 31 luglio 2003.
- 4.5. La domanda e i relativi documenti di appoggio devono essere redatti in una lingua dell'Unione europea.
- 4.6. La domanda di sovvenzione deve includere un bilancio preventivo in euro con l'indicazione dettagliata delle entrate e delle spese per il progetto. Il totale delle spese stimate deve corrispondere al totale dei finanziamenti di qualsiasi provenienza (compresa la sovvenzione comunitaria). Un minimo del 20 % deve provenire da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea.

- 4.7. Nel bilancio non devono essere incluse le spese sostenute prima o dopo il periodo durante il quale viene eseguito il progetto.
- 4.8. I seguenti costi diretti sono ammissibili (cioè possono essere presi in considerazione dalla Commissione):
- i costi del personale impiegato nell'azione, corrispondenti agli stipendi reali più gli oneri sociali e altri costi che rientrano nella retribuzione,
 - le spese di viaggio e di soggiorno del personale partecipante all'azione,
 - i costi dei materiali consumabili e delle forniture,
 - le spese di subappalto, sempre che la Commissione abbia dato il proprio accordo preliminare scritto al ricorso al subappalto,
 - i costi derivanti direttamente da esigenze poste dal contratto (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'azione, traduzioni, riproduzione, ...), comprese, secondo i casi, le spese per servizi finanziari (in particolare il costo delle cauzioni finanziarie), ma con esclusione delle perdite di cambio,
 - una «riserva per imprevisti», fino a un massimo del 5 % dei costi diretti ammissibili.
- 4.9. Il 7 % dell'importo totale dei costi diretti ammissibili sono ammissibili come costi indiretti. I costi indiretti sono ammissibili a condizione che non comprendano costi che già figurano su un'altra rubrica del bilancio. I costi indiretti non sono ammissibili quando l'organismo richiedente beneficia già di una sovvenzione di funzionamento da parte della Commissione.
- 4.10. Sono considerati **non** ammissibili i seguenti costi:
- le spese in conto capitale,
 - le riserve per perdite o debiti futuri eventuali,
 - gli interessi passivi,
 - il rimborso di debiti,
 - i crediti inesigibili,
 - le perdite di cambio, salvo se il contratto lo prevede esplicitamente,
- gli apporti in natura. Tuttavia gli apporti in natura possono essere presi in considerazione al momento della fissazione dell'importo massimo della sovvenzione,
 - le spese smisurate o sconsiderate.
- 4.11. Ci riserviamo il diritto di concedere una sovvenzione di importo inferiore a quello richiesto.
- 4.12. Non possiamo concedere una sovvenzione di importo superiore all'80 % dei costi ammissibili. Nel 2001 le sovvenzioni si sono aggirate, in media, intorno al 42 %.
- 4.13. Qualora decida di concedere una sovvenzione, la Commissione invia alle organizzazioni beneficiarie un documento di approvazione in cui specifica l'importo della sovvenzione, in euro e in percentuale dei costi ammissibili, nonché le condizioni alla quali la sovvenzione deve essere erogata e utilizzata.
- 4.14. Il responsabile dell'organizzazione deve impegnarsi per iscritto a fornire le prove dell'impiego corretto della sovvenzione e a consentire alla Commissione e/o alla Corte dei conti di verificare i documenti contabili dell'organizzazione stessa.
- 4.15. I beneficiari hanno l'obbligo di informare il pubblico, nel materiale scritto o in occasione delle manifestazioni, di aver ricevuto una sovvenzione dall'Unione europea.
- 4.16. L'80 % della sovvenzione sarà corrisposto nei 60 giorni successivi alla data di rinvio del documento atto di approvazione firmato dal rappresentante dell'organizzazione. Il saldo sarà corrisposto entro 60 giorni dalla ricezione e dall'approvazione della relazione di fine progetto e del rendiconto finanziario relativo a tutti i costi ammissibili, accompagnato da un rendiconto completo delle entrate e delle uscite, che devono essere inviati entro 90 giorni dal completamento del progetto.
- 4.17. La Commissione può chiedere la restituzione di una parte o di tutta la sovvenzione se l'organizzazione beneficiaria destina una parte della sovvenzione a spese non indicate nel documento di approvazione.
- 4.18. Se le spese effettivamente sostenute risultano inferiori all'importo stabilito, la Commissione può chiedere la restituzione di una parte o di tutta la sovvenzione.

5. PROCEDURA DA SEGUIRE

- 5.1. La domanda di sovvenzione va presentata su un apposito modulo, disponibile al seguente indirizzo:

Commissione europea
Segretariato generale
BREY 9/232
B-1049 Bruxelles.

Il modulo è disponibile anche al seguente indirizzo Internet:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/subvention/it/subv.htm

- 5.2. La domanda di sovvenzione va corredata dei seguenti elementi:

- il programma delle attività,
- il bilancio annuale,

— i rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario precedente (bilancio, cono profitti e perdite),

— lo statuto o l'atto costitutivo.

- 5.3. Potremo versare un'ulteriore sovvenzione alle organizzazioni che in passato abbiano già ottenuto una sovvenzione della Commissione solo qualora queste ultime abbiano fornito prove adeguate di aver fatto uso corretto della sovvenzione ricevuta.

- 5.4. Entro tre mesi dal termine sottoindicato sarà comunicata l'eventuale concessione della sovvenzione. Le decisioni di rifiuto saranno debitamente motivate per iscritto.

- 5.5. Il modulo e i documenti necessari per la domanda di sovvenzione devono pervenire all'indirizzo sopraindicato entro e non oltre il **31 marzo 2002** (farà fede il timbro postale).

Estensione delle licenze elettroniche per le importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento

(2001/C 374/07)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, introdotto dal regolamento (CE) n. 391/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001 ⁽¹⁾, «Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.»

Il 1° novembre sono state introdotte le licenze elettroniche per i seguenti paesi: Bosnia-Erzegovina, Croazia, Sri Lanka e Vietnam (GU C 308 dell'1.11.2001, pag. 16). Successivamente, la Commissione ha preso accordi in tal senso con Nepal, Taiwan, Russia, Macao e Filippine. A decorrere dal 1° gennaio 2001, quindi, questi paesi non dovranno più presentare l'originale della licenze di esportazione per ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri il rilascio delle licenze di importazione, che potrà quindi avvenire non appena dette autorità avranno ricevuto i dati, trasmessi per via elettronica dai paesi fornitori, e la conferma, da parte della Commissione, della disponibilità dei quantitativi richiesti e/o della validità della licenza elettronica. Le autorità competenti dei paesi terzi fornitori possono tuttavia rilasciare licenze di esportazione e documenti analoghi, comprese le licenze di esportazione formali, onde rendere più agevoli le transazioni per gli operatori.

Per eventuali chiarimenti, si invitano gli operatori economici a rivolgersi alle autorità degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze, il cui elenco è pubblicato nella GU C 78 del 18.3.2000, pag. 2.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3.